



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 28 DEL 19-03-2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEI TIROCINI
EXSTRACURRICULARI.**

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

PASQUALE SPINA

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE

IL DIRETTORE
VINCENZO ROSSI

Campobasso, 19-03-2020

IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO

VISTA la L.R. 23.03.2010, n. 10, e ss.mm. e ii.;

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto il territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estende le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale:

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce che è necessario "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*";

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 "*raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r*" (ovverosia possibile applicazione dello *smart working* di cui alla Legge n. 81/2017);

VISTA l'Ordinanza n. 646 in data 9 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nella quale si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto e che quanto previsto dal medesimo articolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale **per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute**, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, delle "*Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Molise*", recepite con deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 7 luglio 2017, il tirocinio extracurricolare "***non si configura come rapporto di lavoro***", bensì come "*misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze*

professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo";

ATTESO che poiché il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, il tirocinante non ha diritto né a ferie né a permessi di qualunque tipologia, come i lavoratori dipendenti, e pertanto questi istituti non possono essere promossi nei loro confronti dal datore di lavoro, al fine di adempiere alle citate disposizioni contenute nel D.P.C.M. 8 marzo 2020;

CONSIDERATO, tuttavia, che ai sensi dell'art. 2, comma 3, delle predette Linee guida *"il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio, o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno di 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati"*;

DATO ATTO che nel concetto giuridico e nella situazione di **"cause di forza maggiore"** (*"vis maior cui resisti non potest"*) possa e debba ricomprendersi anche l'emergenza sanitaria in corso ed i conseguenti provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità;

DATO ATTO che l'istituto della sospensione del tirocinio extracurricolare non produce alcun effetto pregiudizievole, in quanto il periodo di sua sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale (D.G.R. 252/2017). Pertanto lo stesso tirocinio può legittimamente riprendere al termine del periodo corrispondente alla sospensione, per la durata residua, calcolata dal momento della stessa sospensione;

DATO ATTO, alla luce di tutte le considerazioni finora svolte e **fatte salve diverse e successive disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali**, che gli spostamenti per lo svolgimento di tirocini extracurricolari per raggiungere la sede del soggetto ospitante (azienda) non possano configurarsi nell'ambito **"degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità"**;

DATO ATTO che le disposizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

DETERMINA

1. di sospendere con decorrenza immediata per **"causa di forza maggiore"**, laddove il soggetto ospitante (azienda) non abbia già provveduto alla sospensione degli stessi per cause riconducibili alla **"chiusura aziendale"** o altro, tutti i tirocini extracurricolari di cui:
 - a) alle *"Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Molise"*, recepite con deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 7 luglio 2017;
 - b) alla deliberazione di Giunta regionale n. 487 dell'11 dicembre 2019 avente ad oggetto *"Approvazione Direttiva regionale attuativa delle linee guida in materia di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"*
 - c) alla deliberazione di Giunta regionale n. 538 del 6 ottobre 2015, avente ad oggetto: *"Accordo del 5 agosto 2014, repertorio atti n. 99/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" – Recepimento."*;
2. di sospendere l'attivazione nella Regione Molise di nuovi tirocini extracurricolari fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali;
3. di disporre che qualora ricorrano i presupposti e le condizioni per la proroga o il rinnovo dei tirocini extracurricolari in essere alla data del presente provvedimento, la stessa proroga o rinnovo, in deroga a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 5 delle *"Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari"* recepite con DGR n. 252/2017, potrà essere autorizzata solo dopo la data del 3 aprile 2020;
4. di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise dovranno provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01.08.2014;
6. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

7. di pubblicare il presente atto sul sito *web*, sul BURM in versione integrale e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise.

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82